

**Ordinanza
concernente l'assicurazione facoltativa
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OAF)¹**

del 26 maggio 1961 (Stato 20 aprile 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959⁴ su l'assicurazione per l'invalidità (LAI),⁵

ordina:

A. Disposizioni generali

Art. 1⁶

Art. 2⁷ Cassa di compensazione e Ufficio AI

L'applicazione dell'assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero.

Art. 3 Competenze delle rappresentanze svizzere⁸

¹ Le rappresentanze svizzere trattano gli affari concernenti le persone della loro circoscrizione consolare e corrispondono, a tal fine, direttamente con la Cassa di compensazione; i loro compiti sono in particolare:⁹

RU 1961 439

¹ Nuovo testo del tit. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

² RS 830.1

³ RS 831.10

⁴ RS 831.20

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3716).

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

⁸ Giusta il n. III dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973, i tit. marg. sono stati accentrati (RU 1972 2560).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

- a. il ricevimento delle dichiarazioni di partecipazione all'assicurazione facoltativa e la verifica delle indicazioni in esse contenute;
- b. la tenuta di un registro delle persone assicurate facoltativamente;
- c.¹⁰ la determinazione dei contributi;
- d. la riscossione dei contributi, in quanto non siano pagati direttamente alla Cassa di compensazione;
- e. il ricevimento delle richieste di prestazioni assicurative e la collaborazione all'accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni;
- f.¹¹ il pagamento delle prestazioni in denaro, se queste non sono versate direttamente dalla Cassa di compensazione;
- g.¹² il regolamento dei conti per i contributi e le prestazioni in denaro.

² I compiti menzionati nel capoverso 1 possono essere affidati anche a un servizio centrale, competente per più rappresentanze svizzere (di seguito detto «servizio AVS/AI»);¹³

Art. 4 Rimborsamento delle spese e rapporti d'ispezione

¹ Le spese supplementari delle rappresentanze svizzere (per il personale e per il materiale) derivanti al Dipartimento federale degli affari esteri¹⁴ dall'esecuzione dei compiti indicati nell'articolo 3 capoverso 1 gli saranno rimborsate in blocco dalla Cassa di compensazione.¹⁵

^{1bis} La Cassa di compensazione rimborsa nel loro importo effettivo al Dipartimento federale degli affari esteri le spese per il personale e per il materiale dei servizi AVS/AI.¹⁶

² I rapporti d'ispezione al Dipartimento federale degli affari esteri devono contenere, a destinazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e della Cassa di compensazione, ragguagli sulla gestione dell'assicurazione facoltativa da parte delle rappresentanze svizzere.¹⁷

^{2bis} L'ispezione dei servizi AVS/AI è affidata alla Cassa di compensazione.¹⁸

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2168).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 2685).

¹⁴ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 2685).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 2685).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 2685).

Art. 5¹⁹ Obbligo di fornire informazioni

Gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, al servizio AVS/AI, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.

Art. 6²⁰**B. Partecipazione all'assicurazione facoltativa****Art. 7²¹** Condizioni

¹ Possono partecipare all'assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 LAVS, comprese le persone che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito.

² Gli Stati membri della Comunità europea ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LAVS sono gli Stati membri della Comunità europea ai quali si applica l'Accordo del 21 giugno 1999²² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.²³

Art. 8²⁴ Termini e modalità

¹ La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla competente rappresentanza all'estero entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di tale termine, la partecipazione all'assicurazione facoltativa non è più possibile.

² L'assicurazione inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

²⁰ Abrogato dal n. III dell'O dell'11 ott. 1972 (RU **1972** 2338).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU **2000** 2828).

²² **RS 0.142.112.681**

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 7 apr. 2004 (RU **2004** 2027).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU **2000** 2828).

Art. 9²⁵**Art. 10²⁶****Art. 11²⁷** Proroga dei termini

Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile.

C. Recessione ed esclusione dall'assicurazione facoltativa**Art. 12²⁸** Recessione

Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un trimestre.

Art. 13²⁹ Esclusione

¹ Gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo sono esclusi dall'assicurazione. Lo stesso vale per gli assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell'anno successivo la rappresentanza all'estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i documenti giustificativi richiesti.³⁰

² Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo.³¹

³ L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del periodo di pagamento per il quale i contributi non sono stati pagati interamente o i documenti non sono stati inoltrati.³²

⁴ L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile.

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 686).

²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

D. Contributi³³**Art. 13a**³⁴ Persone tenute a pagare i contributi

¹ Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 63 e gli uomini 65 anni.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 63 e gli uomini 65 anni.

³ Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all'articolo 13b:

- a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un'attività lucrativa;
- b. gli assicurati che collaborano nell'azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.

Art. 13b³⁵ Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 824 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra 824 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20
fr.	fr.	fr.
meno di 500 000	824	–
500 000	882	98
1 750 000	3332	147
4 000 000 e oltre	9800	–

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3343).

...³⁶

Art. 14 Determinazione

¹ I contributi sono determinati in franchi svizzeri per un periodo di due anni (periodo di contribuzione); detto periodo comincia il 1° gennaio di ogni anno pari. Se la partecipazione all'assicurazione facoltativa non coincide con l'inizio di un periodo di contribuzione, i contributi sono determinati per il resto del periodo di contribuzione in corso.

² Per calcolare i contributi degli assicurati che esercitano una attività lucrativa è determinante il reddito medio dei due anni che precedono il periodo di contribuzione. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano contributi calcolati sulla base della loro sostanza all'inizio del periodo di contribuzione e del reddito da essi conseguito in forma di rendite nell'anno precedente. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell'azienda all'inizio del periodo di contribuzione.³⁷ L'interesse deducibile corrisponde alla media dei tassi d'interesse determinanti per il periodo di calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947³⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.³⁹ È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore.⁴⁰

³ Se l'assicurato fornisce la prova di una profonda e durevole modificazione delle basi del suo reddito o delle sue condizioni patrimoniali, occorre procedere a una nuova determinazione dei contributi sulla base del reddito conseguito dopo il cambiamento e calcolato su un anno o sulla base delle nuove condizioni patrimoniali al momento del cambiamento.⁴¹

⁴ L'importo del reddito e della sostanza è convertito in franchi svizzeri, al corso valevole all'inizio dei periodi di contribuzione descritti nei capoversi 1 e 3.⁴²

³⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2828).

³⁷ Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 ott. 1975 (RU **1975** 1878). Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

³⁸ RS **831.101**

³⁹ Per. introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

⁴⁰ Per. introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2168).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1975** 1878).

Art. 14^{bis}⁴³**Art. 14^{ter}**⁴⁴**Art. 15** Scadenza

I contributi sono esigibili alla fine di ogni trimestre.

Art. 16⁴⁵ Pagamento

¹ I contributi sono dovuti in moneta svizzera.

² I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso della Cassa di compensazione, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al servizio AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure, eccezionalmente, in un'altra valuta.⁴⁶

³ I contributi sono pagati al corso valevole nel momento del pagamento. Se il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. È riservata la compensazione dei contributi, soggetti a moratoria ma non prescritti, con rendite scadute al verificarsi dell'evento assicurato.

⁴ ...⁴⁷

Art. 17 Intimazione

¹ L'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa.⁴⁸

² L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine.

⁴³ Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU 1964 329). Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

⁴⁴ Introdotto dal n. II 3 dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2828).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1878).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2685).

⁴⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU 1982 1282).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 329).

Art. 18 Corso di conversione

¹ La Cassa di compensazione fissa, dopo aver sentito la Banca nazionale svizzera, il corso di conversione valevole dal 1° gennaio di ogni anno.

² In caso di notevoli fluttuazioni del corso della moneta durante l'anno, per il pagamento dei contributi è fissato un nuovo corso di conversione.

Art. 18a⁴⁹ Contributi alle spese di amministrazione

¹ I contributi alle spese di amministrazione corrispondono all'importo massimo fissato nell'ordinanza dell'11 ottobre 1972⁵⁰ sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS.

² Il contributo alle spese di amministrazione è prelevato contemporaneamente ai contributi.

E. Rendite e indennità giornaliera⁵¹**Art. 19** Calcolo e determinazione

¹ Le rendite e le indennità giornaliera sono calcolate e determinate in franchi svizzeri dalla Cassa di compensazione.⁵²

² I contributi che, al momento della realizzazione del rischio assicurato, sono considerati come soggetti a moratoria, giusta l'articolo 16 capoverso 3, e non prescritti, saranno dedotti dalle rendite dovute. Gli anni di contributo corrispondenti sono computati al momento del calcolo della rendita. Gli anni di contributo a partire dal 1° gennaio 1983, per i quali i contributi non sono stati pagati e sono caduti in prescrizione, non vengono presi in considerazione.⁵³

Art. 20⁵⁴ Pagamento

¹ Le rendite e le indennità giornaliera spettanti agli aventi diritto all'estero sono pagate direttamente dalla Cassa di compensazione, dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI nella valuta del Paese di domicilio.⁵⁵ A richiesta, sono pagate dalla Cassa di compensazione in franchi svizzeri ad un rappresentante designato in Svizzera. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2828).

⁵⁰ RS **831.143.41**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

⁵² Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

⁵³ Introdotta dal n. I del DCF del 3 apr. 1964 (RU **1964** 329). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1282).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. IV del DCF del 15 gen. 1968 (RU **1968** 43).

⁵⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 2685).

autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario, in Svizzera o nel Paese di residenza dell'avente diritto.^{56 57}

1bis ...⁵⁸

² L'importo delle rendite e delle indennità giornaliere è convertito in valuta estera a un corso fisso; l'articolo 18 è applicabile per analogia. Se circostanze speciali lo esigono, la conversione è fatta al corso del giorno valevole nel momento del trasferimento dell'importo.

3 ...⁵⁹

Art. 21⁶⁰ Misure di garanzia

¹ La cassa di compensazione verifica periodicamente se gli aventi diritto sono ancora in vita e se è cambiato il loro stato civile. Per questo richiede loro un relativo certificato.

² I certificati devono essere di regola attestati dalle competenti autorità del Paese di domicilio. Su richiesta dell'avente diritto o della Cassa di compensazione, sono attestati dalla rappresentanza svizzera o dal servizio AVS/AI.⁶¹

F. ...

Art. 22⁶²

G. ...

Art. 23 e 24⁶³

⁵⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 686).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1282).

⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU **1982** 1282). Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2828).

⁵⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU **1996** 686).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 922).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 2685).

⁶² Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2828).

⁶³ Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2828).

H. Disposizioni finali

Art. 25⁶⁴ Disposizioni applicabili

Per quanto la presente ordinanza non vi deroghi, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁶⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e dell'ordinanza del 17 gennaio 1961⁶⁶ sull'assicurazione per l'invalidità (OAI).

Art. 26 Entrata in vigore e esecuzione

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1961. Essa è applicabile anche alle domande di prestazioni non decise al momento della sua entrata in vigore.

² È abrogata l'ordinanza del 9 aprile 1954⁶⁷ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti degli Svizzeri dell'estero.

³ Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato di eseguire la presente ordinanza; esso può emanare prescrizioni complete.

Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995⁶⁸

Le donne assicurate facoltativamente, che prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, si sono sposate con un cittadino svizzero assicurato facoltativamente, continuano a essere assicurate.

Disposizioni finali della modificazione del 18 ottobre 2000⁶⁹

¹ Gli Svizzeri all'estero che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea possono aderire all'assicurazione facoltativa sino al 31 marzo 2001. Dopo tale data, l'adesione non è più possibile.

² I cittadini svizzeri negli Stati membri della Comunità europea che hanno aderito all'assicurazione facoltativa entro il termine previsto dal capoverso 1 possono rimanere assicurati sino al 31 marzo 2007 al più tardi; quelli che hanno compiuto il 50° anno d'età prima del 1° aprile 2001, sino al raggiungimento dell'età legale di pensionamento.

³ I cittadini svizzeri che prima del 31 marzo 2007 trasferiscono il loro domicilio da uno Stato membro della Comunità europea a uno Stato non membro rimangono assicurati facoltativamente oltre tale data.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1878).

⁶⁵ RS 831.101

⁶⁶ RS 831.201

⁶⁷ [RU 1954 424]

⁶⁸ RU 1996 686

⁶⁹ RU 2000 2828

⁴ Sino al 31 dicembre 2001, le persone assicurate facoltativamente che adempiono i requisiti di cui all'articolo 1 capoverso 4 lettera c LAVS sono trasferite, su semplice domanda, all'assicurazione obbligatoria e quindi alla Cassa di compensazione del coniuge.

